SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 138° — Numero 26**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° febbraio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 gennaio 1997.

Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania. (Ordinanza n. 2499) . . . . Pag. 3

ORDINANZA 27 gennaio 1997.

Modificazione all'ordinanza n. 2396 in data 20 dicembre 1994 concernente disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'evento franoso in località «La Lama» nel comune di Corniglio. (Ordinanza n. 2502) . . . . Pag. 5

ORDINANZA 27 gennaio 1997.

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996 concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996 che hanno colpito le province di Reggio Emilia e Modena. (Ordinanza n. 2501) . . . . Pag. 6

ORDINANZA 27 gennaio 1997.

Modifiche ed integrazione all'ordinanza n. 2480 del 19 novembre 1996 concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 che hanno colpito le province di Teramo, Potenza, Matera, Lecce, Pesaro-Urbino e dei giorni 8, 9, 14 e 15 ottobre 1996 che hanno colpito la provincia di Brindisi. (Ordinanza n. 2503). . . . . Pag. 6

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 15 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Su muru biancu a r.l.», in Bolotana . . . . Pag. 7

DECRETO 20 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Piemonte» a r.l., in San Benedetto del Tronto . . . . Pag. 7

Ministero del tesoro

DECRETO 22 gennaio 1997.

Accertamento dell'importo in circolazione dei titoli emessi a fronte della dismissione delle azioni INA S.p.a. . . . Pag. 8

DECRETO 24 gennaio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 luglio 1998, seconda tranche. Pag. 8

DECRETO 24 gennaio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 gennaio 1999, terza e quarta tranche . . . . Pag. 9

DECRETO 27 gennaio 1997.

Determinazione del contributo suppletivo a carico degli intermediari aderenti al Fondo nazionale di garanzia, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del decreto ministeriale 30 settembre 1991. Pag. 10

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Urbino

DECRETO DIRETTORIALE 19 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto . . . . Pag. 12

CIRCOLARI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

CIRCOLARE 29 gennaio 1997, n. 14/97.

Errata-corrige ed integrazioni alla circolare n. 174/96 del 23 dicembre 1996 recante: «Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, comma 3, della legge n. 236/1993 per interventi di formazione continua» . . . . Pag. 15

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse) . . . . Pag. 15

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano . . . . Pag. 19

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 23

Università della Calabria in Cosenza:

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . Pag. 23

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . Pag. 24

Università di Modena: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 24

Università Roma Tre: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 24

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 22

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1996.

Elenco dei prodotti medicinali autorizzati all'immissione in commercio alla data del 5 novembre 1996.

96A8509

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 gennaio 1997.

Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania. (Ordinanza n. 2499).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nella regione Campania colpita dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997;

Ravvisata la necessità di definire gli ambiti territoriali delle aree gravemente danneggiate della regione nonché un quadro di primo riferimento dei danni verificatisi;

Ravvisata, altresì, la necessità di dare corso ad interventi prioritari urgenti ed indifferibili, con particolare riferimento al ripristino della strada statale 145 della penisola sorrentina al km 12 (località Pozzano) al fine di consentire l'apertura al traffico in sicurezza eliminando condizioni di disagio per la popolazione;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. I prefetti e i presidenti delle province della regione Campania provvedono entro sette giorni dalla data della presente ordinanza a fornire elementi utili ad individuare i territori dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre 1996 e del mese di gennaio 1997. I prefetti delle province sono tenuti, altresì, nello stesso termine, a trasmettere al Dipartimento della protezione civile ed al commissario delegato; di cui al successivo art. 2 una prima ricognizione dei danni.

2. Con successiva ordinanza si provvederà, d'intesa con la regione Campania, ad individuare i comuni maggiormente danneggiati e a disporre ulteriori finanziamenti per l'attivazione degli interventi, avvalendosi di risorse statali e regionali.

Art. 2.

1. Il presidente della regione Campania è nominato commissario delegato per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza, compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravatisi nei territori di cui all'art. 1 e con esclusione degli interventi affidati ai prefetti di cui al successivo art. 8 e di quelli cui si provvederà con successiva ordinanza, relativi alla città di Napoli.

2. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico nomina un vice-commissario. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione del piano di cui al successivo art. 3, il commissario si avvale di un comitato dallo stesso presieduto e composto dai prefetti e dai presidenti delle province interessate. Le spese per la partecipazione alle riunioni del comitato gravano sui bilanci degli enti di appartenenza dei componenti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo e al successivo art. 4 al commissario delegato è assegnata una prima somma di lire cinque miliardi che verrà posta a carico del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. Il commissario delegato entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* predisporre un piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica. Nel piano sono individuati gli enti attuatori dei singoli interventi.

2. Per la predisposizione del piano di cui al comma 1 il commissario delegato si avvale di un comitato di tecnici, esperti nel settore idrogeologico composto da due componenti della commissione grandi rischi, di cui uno con funzione di presidente, designati dal Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, da un tecnico per ciascuna provincia, designato dai rispettivi presidenti; da un tecnico del provveditorato alle opere pubbliche e da uno dell'Agenzia nazionale per l'ambiente, da un tecnico designato dal presidente della regione e da un tecnico designato dall'autorità di bacino di rilievo nazionale del Liri-Garigliano. All'onere di funzionamento del comitato, valutato in lire 200 milioni, si fa fronte con le disponibilità di cui all'art. 2.

3. Il piano deve tener conto anche degli interventi di emergenza già attivati o da attivare, a cura delle amministrazioni competenti a seguito del verificarsi degli eventi di cui trattasi.

4. Il piano comprende, altresì, l'avvio di attività progettuali finalizzate al riassetto idrogeologico complessivo delle aree danneggiate.

5. I progetti del piano di cui al comma 1 comprendono anche le opere necessarie a prevenire il ripetersi dei rischi e danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi.

6. Il piano deve essere trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto.

Art. 4.

1. Il commissario delegato provvede in via prioritaria d'urgenza agli interventi infrastrutturali necessari ad assicurare la transitabilità in sicurezza della strada statale 145 nel comune di Castellammare di Stabia, località Pozzano, entro il 1° marzo 1997, nonché ad altri interventi urgenti, ricadenti anche in altri comuni, necessari ad eliminare situazioni di pericolo incombente.

2. Per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente articolo per la s.s. 145, il commissario delegato provvede sulla base del progetto all'uopo redatto dal genio civile di Napoli.

3. Il progetto è approvato dal commissario delegato che convoca, in deroga alle norme vigenti, entro tre giorni a decorrere dalla data della presente ordinanza, una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avvalendosi dei poteri ivi previsti. Alla conferenza sono invitati e sono tenuti a partecipare tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla-osta e visti sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia approvato, i lavori vengano immediatamente appaltati. In caso di assenza di uno dei soggetti invitati, il parere si intende irrevocabilmente reso favorevolmente.

4. L'approvazione di cui al comma precedente ha effetto di variante agli strumenti urbanistici.

5. L'affidamento dei lavori e la relativa consegna deve avvenire nei successivi sette giorni dall'approvazione del progetto.

6. Per l'attuazione degli interventi il commissario si avvale del competente ufficio regionale del genio civile, nonché delle competenti strutture regionali per gli aspetti amministrativi. L'Anas provvede all'alta vigilanza sui lavori.

7. Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo può farsi ricorso a lavoro notturno e festivo. I lavori sono affidati a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiore a cinque, salve altre più celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.

Art. 5.

1. Per l'affidamento delle eventuali progettazioni e dei lavori di cui all'art. 4, comma 1, il commissario delegato può operare in deroga alle seguenti norme:

«regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo I, articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20»;

«legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, titolo VI, articolo 331», e «regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119»;

«decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24»;

«legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 terzo comma, 32, 34, con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216»;

«decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3 e 9»;

«legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35»;

«regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70, 71».

Art. 6.

1. Il commissario delegato, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, di cui all'art. 4, una volta che emette il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 7.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati alla realizzazione delle opere di cui all'art. 4 della presente ordinanza, possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana, anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni, su specifica autorizzazione della competente prefettura.

Art. 8.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, compresi quelli inerenti i trasporti alternativi terrestri e marittimi di emergenza, e per quelli urgenti necessari per la rimozione di situazioni di pericolo imminente, compresi quelli disposti dagli enti locali, nonché per il rimborso degli oneri sostenuti dalle

organizzazioni di volontariato, è assegnata complessivamente la somma di lire cinque miliardi ai prefetti di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. A detti interventi si applicano le deroghe di cui al precedente art. 5 e al relativo onere si provvede a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il prefetto di Napoli provvede anche al pagamento degli oneri di missione di sei unità del personale del Dipartimento della protezione civile facenti parte del centro operativo misto di Castellammare di Stabia o impegnate in interventi, di ricognizione dei danni, connessi alla presente ordinanza.

Art. 9.

1. Per gli interventi eseguiti in occasione delle calamità di cui alla presente ordinanza, il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello dirigente, oltre i limiti stabiliti dalla legge 8 marzo 1985, n. 72 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1977, n. 422.

2. L'onere di lire 1,5 miliardi, comprensivo anche delle spese di missione del personale e dei costi operativi, è posto a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la relativa somma sarà versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 10.

1. Per tutti gli adempimenti derivanti dalle dichiarazioni dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 e 18 ottobre 1996, 8 novembre 1996 e 17 gennaio 1997 il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi, fino alla data del 30 giugno 1998, di dieci unità di personale aggiuntivo appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno, mediante chiamata nominativa e previo assenso degli interessati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A0633

ORDINANZA 27 gennaio 1997.

Modificazione all'ordinanza n. 2396 in data 20 dicembre 1994 concernente disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'evento franoso in località «La Lama» nel comune di Corniglio. (Ordinanza n. 2502).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 gennaio 1996, con il quale viene dichiarato, a termine dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nel comune di Corniglio fino al 31 gennaio 1997;

Vista l'ordinanza n. 2396 del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 20 dicembre 1994 concernente disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'evento franoso in località «La Lama» nel comune di Corniglio (Parma);

Considerato che le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dall'ordinanza n. 2396/FPC in data 20 dicembre 1994 per un importo di lire 1 miliardo sono state prelevate dalle disponibilità di cui all'ordinanza n. 2041/FPC in data 19 novembre 1990;

Ritenuto che occorre provvedere al finanziamento a favore della regione Toscana della spesa effettivamente sostenuta per lire 993.326.689;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2396 del 20 dicembre 1994 le parole: «quanto a L. 1.000.000.000 dell'ordinanza n. 2041/FPC in data 19 novembre 1996, che per tale motivo deve intendersi abrogata» sono così sostituite: «quanto a lire 1 miliardo utilizzando le disponibilità del capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A0634

ORDINANZA 27 gennaio 1997.

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996 concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996 che hanno colpito le province di Reggio Emilia e Modena. (Ordinanza n. 2501).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza anche nei territori delle province di Reggio Emilia e Modena colpiti dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996;

Vista l'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996, convertito in legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Considerato che sono emerse esigenze di carattere tecnico-amministrativo per migliorare gli interventi posti in essere;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 9 dell'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«Per lo svolgimento delle attività connesse al trasporto, movimentazione e posizionamento di beni mobili di protezione civile effettuati e da effettuare a favore dei comuni delle province di Reggio Emilia e Modena, colpite dal sisma del 15 ottobre 1996, il Raggruppamento autonomo recupero beni mobili della protezione civile, avvalendosi delle risorse finanziarie già concesse dal Dipartimento della protezione civile, è autorizzato a derogare alle seguenti norme:

articoli 1, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367;

art. 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

articoli 2, 3, 5, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939;

articoli 3, 6, 16, 19, 49, 50 del L.C.G.S. 18 novembre 1923, n. 2440;

art. 42 R.A.U. - decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;

capo I, II, III del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

titolo II, capo I, titolo II, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A0635

ORDINANZA 27 gennaio 1997.

Modifiche ed integrazione all'ordinanza n. 2480 del 19 novembre 1996 concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 che hanno colpito le province di Teramo, Potenza, Matera, Lecce, Pesaro-Urbino e dei giorni 8, 9, 14 e 15 ottobre 1996 che hanno colpito la provincia di Brindisi. (Ordinanza n. 2503).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza anche nel territorio delle province di Teramo, Potenza, Matera, Lecce, Pesaro-Urbino colpite delle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996;

Vista l'ordinanza n. 2480 del 19 novembre 1996;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996, convertito in legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Vista la nota n. 5936 in data 23 dicembre 1996 con la quale il presidente della giunta regionale delle Marche chiede modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2480 del 19 novembre 1996;

Ravvisata l'opportunità di procedere alle modifiche ed integrazioni richieste;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 2480 del 19 novembre 1996, l'elenco dei comuni della regione Marche è integrato con i segnenti: Colbordolo, Fraterosa, Lunano, Maiolo, Pesaro, Pietrarubbia, San Leo, San Lorenzo in Campo, Talamello, Tavoleto.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A0636

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Su muru biancu a r.l.», in Bolotana.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sottoelencata, dai quali emerge che la cooperativa suddetta si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Visto il parere del comitato centrale espresso nella riunione del 9 ottobre 1996;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Su muru biancu a r.l.» con sede in Bolotana (Nuoro), costituita in data 24 aprile 1986, rogito notaio Mura, repertorio n. 71406, registro società n. 3313 del tribunale di Oristano, BUSC n. 1303/221627.

Nuoro, 15 gennaio 1997

Il direttore reggente: PIRAS

97A0646

DECRETO 20 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Piemonte» a r.l., in San Benedetto del Tronto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ASCOLI PICENO

Visto l'art. 2544, primo comma, parte prima, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2544, primo comma, parte seconda, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quella senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste del precitato art. 2544, comma primo, parte seconda, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Articolo unico

La società cooperativa edilizia «Piemonte» a r.l., con sede in San Benedetto del Tronto, viale De Gasperi, 98, costituita a rogito notaio Ugo Ciociola in data 7 maggio 1973, repertorio n. 16953, registro società n. 2321, tribunale di Ascoli Piceno, B.U.S.C. n. 597/125536, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Ascoli Piceno, 20 gennaio 1997

Il direttore: FORMENTINI

97A0647

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 gennaio 1997.

Accertamento dell'importo in circolazione dei titoli emessi a fronte della dismissione delle azioni INA S.p.a.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, clausola accessoria, condizione, modalità di emissione e di collocamento dei titoli da emettere in lire, in ECU, in altre valute;

Visto altresì il comma 3 del medesimo art. 9 e l'art. 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato con decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, e successive modificazioni, riguardanti l'utilizzo dei titoli di Stato in sede di alienazione delle partecipazioni dello Stato;

Visto il proprio decreto n. 787362 del 18 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 1996, n. 153, con il quale si è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, fino ad un ammontare massimo corrispondente al valore di conversione delle azioni dell'INA S.p.a. di proprietà disponibile del Tesoro, suddivisa in due tranches, entrambe di durata quinquennale, a tasso di interesse fisso, l'una denominata in lire e l'altra in dollari statunitensi;

Visto il proprio decreto n. 787385 del 20 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 luglio 1996, n. 156 con il quale, fra l'altro, sono stati determinati rispettivamente in L. 1.630.245.000.000 ed in dollari USA 1.062.670.000 gli importi nominali delle due tranches del suddetto prestito;

Visto il proprio decreto n. 787578 del 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 5 agosto 1996, n. 182, con il quale sono stati accertati in L. 1.630.245.000.000 ed in dollari USA 1.062.670.000 gli importi effettivamente collocati relativi alle due tranches del prestito;

Visto in particolare l'ultimo comma dell'art. 2 del succitato decreto n. 787362 del 18 giugno 1996, con il quale si dispone che con apposito decreto ministeriale verrà semestralmente accertato l'importo dei titoli rimasti in circolazione, a seguito dell'eventuale esercizio, da parte dei detentori dei titoli, del diritto di utilizzare i titoli medesimi per l'acquisto di azioni dell'INA S.p.a.;

Considerata la necessità di accertare l'importo dei titoli in circolazione, relativi alle due tranches del prestito, dopo il primo semestre di durata del medesimo;

Vista la comunicazione resa in data 7 gennaio 1997, dalla First Trust of New York National Association, che in qualità di Fiscal Agent detiene per conto del Tesoro i titoli, dalla quale si evince che la consistenza di entrambe le tranches del prestito risulta invariata;

Decreta:

Alla data del 28 dicembre 1996 la consistenza dei titoli, relativi alle due tranches del prestito internazionale di cui alle premesse, risulta invariata rispetto a quella accertata con il decreto ministeriale del 24 luglio 1996, altresì citato nelle premesse, non essendo stato esercitato, da parte di alcun detentore dei titoli, il diritto di conversione previsto dall'art. 2 del decreto di emissione dei medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A0664

DECRETO 24 gennaio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 luglio 1998, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 gennaio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 135 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1997, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di diciotto mesi («CTZ-18»), con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 luglio 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una seconda tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 luglio 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'8 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 gennaio 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 28 gennaio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'8 gennaio 1997.

Art. 3.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 gennaio 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 gennaio 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 4.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A0665

DECRETO 24 gennaio 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 gennaio 1999, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 gennaio 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 135 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1997, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24»), con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 gennaio 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 15 gennaio 1997 e scadenza 15 gennaio 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'8 gennaio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 gennaio 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 1997, entro le ore 13 del giorno 28 gennaio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'8 gennaio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'8 gennaio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 gennaio 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ (CTZ-24), ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 gennaio 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 gennaio 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A0666

DECRETO 27 gennaio 1997.

Determinazione del contributo suppletivo a carico degli intermediari aderenti al Fondo nazionale di garanzia, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del decreto ministeriale 30 settembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante «Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari»;

Visto l'art. 15 della predetta legge 2 gennaio 1991, n. 1, con cui è stato istituito il Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, della stessa legge, in conseguenza dello svolgimento dell'attività di intermediazione in valori mobiliari;

Visto il proprio decreto del 30 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 1991, integrato dal decreto 25 marzo 1992 e dal decreto 29 maggio 1995, recante la disciplina delle modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia;

Vista la propria circolare n. 1 del 19 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 1994, recante disposizioni in ordine alle modalità di intervento del Fondo nazionale di garanzia di cui al predetto decreto 30 settembre 1991;

Visto l'art. 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, il quale, limitatamente al triennio 1994-1996, ha aumentato il livello massimo del contributo al predetto Fondo dal due al cinque per cento dei proventi lordi di ciascun intermediario per lo svolgimento dell'attività di intermediazione mobiliare;

Visto l'art. 62, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che ha riconosciuto il predetto Fondo quale sistema di indennizzo, ai sensi dell'art. 35 dello stesso decreto legislativo, prevedendo l'applicazione della disciplina previgente fino all'adeguamento alla nuova regolamentazione prevista dal medesimo art. 35;

Visto l'art. 3, comma 9 del citato decreto del 30 settembre 1991 che prevede, qualora le disponibilità del predetto Fondo non sono sufficienti a far fronte al complesso degli interventi, la possibilità che il Ministro del tesoro, su proposta della Consob d'intesa con la Banca d'Italia, chiami gli intermediari al versamento di un contributo suppletivo in corso d'anno, nei limiti prefissati dallo stesso articolo;

Vista la lettera n. 10486 del 22 dicembre 1995, con la quale il predetto Fondo ha chiesto alla Consob e alla Banca d'Italia di attivare la procedura per il versamento da parte degli intermediari del contributo suppletivo, essendosi verificata la situazione prevista dall'art. 3, comma 9, del predetto decreto 30 settembre 1991 relativamente alle istanze di indennizzo pervenute al Fondo nazionale di garanzia entro il 30 novembre 1995;

Considerato che il predetto Fondo ha quantificato nell'importo massimo complessivo di L. 5.288.502.990 il contributo suppletivo da ripartirsi tra gli intermediari aderenti al Fondo medesimo (L. 2.949.213.339 per SIM, L. 1.872.969.656 per banche, L. 335.838.053 per società fiduciarie e L. 130.481.942 per agenti di cambio), contributo calcolato a carico di ciascun intermediario rispettando il doppio limite della posizione individuale in essere al 30 novembre 1995 e del massimale contributivo annuo del 5 per cento dei propri proventi lordi;

Vista la lettera n. 97000025 del 2 gennaio 1997 con la quale la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, ha proposto di attivare la procedura per il versamento del predetto contributo suppletivo nella misura quantificata dal Fondo nazionale di garanzia;

Ritenuto di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Art. 1.

1. Tutti gli intermediari individuati dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro del 30 settembre 1991, aderenti al Fondo nazionale di garanzia al 30 novembre 1995, sono chiamati a versare il contributo suppletivo previsto dall'art. 3, comma 9, dello stesso decreto, nella misura ed entro i limiti fissati dal successivo art. 2.

Art. 2.

1. Il contributo suppletivo per l'anno 1995 è determinato complessivamente nell'importo massimo di L. 5.288.502.990.

2. Il Fondo nazionale di garanzia comunicherà a ciascun intermediario l'importo dovuto a titolo di contributo suppletivo, calcolato sulla base impositiva individuale comunicata al Fondo stesso entro il 30 novembre 1995, nel rispetto del seguente doppio limite:

a) la posizione contributiva individuale in essere alla data del 30 novembre 1995;

b) il massimale contributivo annuo del cinque per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento dell'attività di intermediazione mobiliare.

Art. 3.

1. Per consentire gli interventi istituzionali del Fondo nazionale di garanzia, ciascun intermediario dovrà effettuare il versamento del contributo suppletivo improrogabilmente entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'importo dovuto e delle modalità di versamento da parte del Fondo stesso.

2. Nel caso di versamento effettuato oltre tale termine sono dovuti gli interessi legali nella misura del cinque per cento annuo per ritardato pagamento.

3. Il Fondo nazionale di garanzia segnalerà al Ministero del tesoro, alla Banca d'Italia e alla Consob eventuali inosservanze agli adempimenti previsti dai commi 1 e 2, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A0667

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI URBINO

DECRETO DIRETTORIALE 19 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto dell'I.S.E.F. pareggiato di Urbino approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1967, n. 265;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988 che ha approvato il nuovo statuto dell'I.S.E.F. di Roma;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il proprio decreto n. 659 del 15 febbraio 1993;

Viste le delibere del consiglio direttivo n. 126 del 27 giugno 1996 e del consiglio di amministrazione del 28 giugno 1996;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 24 ottobre 1996, prot. n. 2343 e 3015/96 del 31 ottobre 1996;

Considerata la necessità di apportare allo statuto le modifiche proposte dagli organi di governo dell'Istituto;

Decreta:

Lo statuto dell'I.S.E.F. pareggiato di Urbino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1967, n. 265, è modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 19, 20, 21 e 22 dello statuto relativi all'ordinamento didattico sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

«Art. 19. — Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva».

«Art. 20. — Discipline di base:

1) Anatomia umana applicata all'educazione fisica.

2) Antropologia e antropometria.

3) Biologia con elementi di chimica e di fisica.

4) Cinesiologia e rieducazione funzionale.

5) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia.

6) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica.

7) Igiene della scuola e dello sport.

8) Medicina dello sport e pronto soccorso.

9) Pedagogia.

10) Psicologia.

11) Storia dell'educazione fisica e dello sport.

12) Teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera.

13) Teoria e metodologia delle attività motorie.

14) Teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie.

15) Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica.

16) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica.

17) Teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi.

18) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva.

19) Teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica.

Discipline d'indirizzo:

A) Biologico applicato:

elementi di fisica generale ed informatica;

idroclimatologia;

igiene generale;

scienza dell'alimentazione;

traumatologia dell'apparato locomotore;

biomeccanica.

B) Storico letterario normativo:

giornalismo sportivo;

istituzioni di diritto pubblico;

legislazione, regolamentazione e organizzazione dell'educazione fisica e dello sport;

lingua straniera;

lingua e letteratura italiana;

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive agonistiche;

teoria, ritmica ed estetica della musica applicata all'educazione fisica.

C) Tecnico didattico:

didattica dell'educazione fisica e dello sport;

teoria, tecnica e didattica della ginnastica e giochi per l'infanzia;

teoria, tecnica e didattica della scherma;

teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap (facoltativa obbligatoria);

teoria, tecnica e didattica delle strutture audiovisive;

teoria e metodologia dell'allenamento.

Gli insegnamenti nei cui programmi siano previste esercitazioni tecnico-sportive si svolgono separatamente e con programmi differenziati per la sezione maschile e femminile.

Il consiglio direttivo determinerà le ore di lezione e di esercitazione di ogni singola materia e la propedeuticità degli esami.

Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici.

PIANO DEGLI STUDI.

Il corso triennale di diploma di educazione fisica è articolato per discipline e per anni di corso secondo il seguente schema:

Scienze biologiche applicate

Disciplina			
* Anatomia umana applicata all'educazione fisica	1	2	
* Antropologia e antropometria		2	
* Biologia con elementi di chimica e di fisica	1		
* Cinesiologia e rieducazione funzionale			3
* Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia		2	
* Fisiologia umana applicata all'educazione fisica	1	2	
* Igiene della scuola e dello sport	1		
* Medicina dello sport e pronto soccorso			3
Elementi di fisica generale ed informatica	1		
Idroclimatologia	1		
Igiene generale	1		
Scienza dell'alimentazione	1		
Traumatologia dell'apparato locomotore			3
Biomeccanica			3

Scienze socio-psico-pedagogiche

Disciplina			
* Pedagogia	1	2	
* Psicologia		2	3

Scienze storico-letterarie e giuridico-normative

Disciplina			
* Storia dell'educazione fisica e dello sport	1		
Giornalismo sportivo	1		
Istituzioni di diritto pubblico	1		
Legislazione, regolamentazione ed organizzazione dell'educazione fisica e dello sport	1		
Lingua e letteratura italiana	1		
Lingua straniera	1		
Sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive agonistiche	1		
Teoria, ritmica ed estetica dello musica applicata all'educazione fisica ed allo sport	1		

Scienze delle attività motorie

Disciplina			
1) Attività motorie educative:			
* Teoria e metodologia delle attività motorie		2	3
* Teoria, tecnico e didattica dell'educazione fisica	1	2	
* Teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica		2	3
Didattica dell'educazione fisica e dello sport			3
Teoria, tecnica e didattica della ginnastica e dei giochi per l'infanzia			3
2) Attività motorie degli sport:			
* Teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera		2	3
* Teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica		2	3
* Teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi	1	2	
* Teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie	1	2	
Teoria, tecnica e didattica della scherma			3

Teoria, tecnica e didattica delle strutture audiovisive	3
Teoria e metodologia dell'allenamento . .	
3) Attività motorie correttive:	
* Teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva	2 3
* Teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap (facoltativa obbligatoria)	3

* Discipline di base.

Pertanto, gli studenti dovranno sostenere gli esami secondo il seguente schema di piano di studi:

Primo anno di corso:

1) biologia con elementi di chimica e di fisica;

2) igiene della scuola e dello sport;

3) storia dell'educazione fisica e dello sport;

4) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo;

5) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo;

6) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo.

Totale: sei esami.

Secondo anno di corso:

1) anatomia umana applicata all'educazione fisica;

2) antropologia e antropometria;

3) dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia;

4) fisiologia umana applicata all'educazione fisica;

5) pedagogia;

6) teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica;

7) teoria, tecnica e didattica delle discipline natatorie;

8) teoria, tecnica e didattica dei giochi sportivi.

Totale: otto esami.

Terzo anno di corso:

1) cinesiologia e rieducazione funzionale;

2) medicina dello sport e pronto soccorso;

3) psicologia;

4) teoria, tecnica e didattica dell'atletica leggera;

5) teoria e metodologia delle attività motorie;

6) teoria, tecnica e didattica della ginnastica attrezzistica;

7) teoria, tecnica e didattica della ginnastica correttiva;

8) teoria, tecnica e didattica della ginnastica ritmica;

9) teoria, tecnica e didattica dell'educazione fisica e sport per portatori di handicap;

10) un esame a scelta dello studente tra le discipline d'indirizzo.

Totale: dieci esami».

«Art. 21. — La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Gli esami di profitto riguardano le discipline di cui all'art. 20 del presente statuto.

Lo studente è tenuto a seguire i corsi e a sostenere gli esami nel rispetto delle annualità indicate nel medesimo art. 20.

Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.

Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve avere frequentato regolarmente i corsi ed avere raggiunto durante l'anno almeno i ¾ delle presenze sia alle lezioni sia alle esercitazioni e sempreché le assenze siano motivate da impedimento legittimo e giustificato.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve avere superato presso l'Istituto gli esami di profitto e tutti gli esami previsti dallo schema di piano di studi riportato all'art. 20».

«Art. 22. — L'esame di diploma consiste in:

a) svolgimento di una esercitazione teorica e pratica su un problema didattico dell'educazione fisica e degli sports;

b) discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente a una delle materie di insegnamento. L'argomento sarà scelto dal candidato almeno sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia;

c) trattazione orale di due tesine, scelte e richieste dal candidato almeno tre mesi prima, su materie diverse da quella riguardante la dissertazione scritta».

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 19 dicembre 1996

Il direttore: STOCCHI

97A0688

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 29 gennaio 1997, n. 14/97.

Errata-corrige ed integrazioni alla circolare n. 174/96 del 23 dicembre 1996 recante: «Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, comma 3, della legge n. 236/1993 per interventi di formazione continua».

Vista la circolare n. 174/96 del 23 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1997, contenente disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236, per interventi di formazione continua, si provvede alle seguenti correzioni ed integrazioni:

Al punto I - (Contesto e finalità generali), pag. 16 della circolare, al I cpv 4ª riga, dopo «formazione professionale continua» inserire: «*valorizzando il dialogo ed il partenariato sociale. Per formazione professionale continua*»...

Al II cpv:, 1ª riga, pag. 16 della circolare, dopo «dovranno essere attivati progetti» inserire: «*sperimentali*»...

Al punto 1a (azioni di sistema), pag. 17 della circolare, al II cpv. 3ª riga sostituire «punto 2» con «punto *3*».

Al punto 3 - (Le azioni di sistema), pag 18 della circolare, al I cpv., 3ª riga, dopo il punto e virgola del primo periodo inserire: «*ricoprire aree di intervento e settori di interesse nazionale (ad esempio* ...», e chiudere la parentesi dopo la parola «ristrutturazione».

Al titolo «modalità e termini di presentazione della domanda» del punto 3, pag. 21 della circolare, al II cpv. 3ª riga sostituire Div. I con Div. *VI*.

Al punto 4 - (Azioni di riqualificazione ...), pag. 22 della circolare, modificare, nel titolo: L. 40/97 con L. 40/*87*.

Allegati (formulari):

numerare: *all. 1* «azioni di sistema (1a) pag. 35 della circolare;

all. 2 «progetti aziendali (1c) - pag. 28 della circolare;

aggiungere nell'all. 1, formulario per le azioni di sistema (1a) dopo la scheda II.I la *scheda II.L*;

eliminare la *scheda B3*, di pag. 42 della circolare;

alla *scheda 12* del formulario «progetti aziendali» all. 2, a pag. 32 della circolare, denominata «spese previste per il progetto» aggiungere la *voce n. 7* «spese di retribuzione dei partecipanti».

Il Ministro: TREU

II.L - PREVISIONE FINANZIARIA

Azioni	I annualità	II annualità	Totale
Progettazione			
Coordinamento progetto			
Formazione equipe di attuazione			
Attività di orientamento (personale)			
Attività di informazione (personale)			
Attività di assistenza individuale/tutoraggio (personale)			
Moduli orientativi (docenze e tutors)			
Formazione professionale (docenze e tutors di aula)			
Progettazione di materiali, strumenti didattici, informativi ...			
Strumentazione didattica e materiali divulgativi			
Spese per allievi in formazione			
Informatizzazione			
Pubblicità			
Valutazione/verifica			
Spese di consumo			
Spese generali di gestione			
Viaggi			
Altro (specificare)			
Totale . . .			

97A0691

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1034 del 18 novembre 1996

Specialità medicinale ZAVEDOS:

1 capsula 5 mg - n. di A.I.C.: 027441031;

1 capsula 10 mg - n. di A.I.C.: 027441043;

1 capsula 25 mg - n. di A.I.C.: 027441056.

Società Pharmacia S.p.a., via Robert Koch, 1-2, 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica reiterazione.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche a «Trattamento del carcinoma della mammella in stadio avanzato dopo fallimento del trattamento chemioterapico di prima linea, non comprendente l'uso di antracicline, o in quello di pazienti non più responsive alla terapia ormonale». Zavedos capsule può essere usato in combinazione con altri antitumorali».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1076 del 6 dicembre 1996

Specialità medicinale DICALCIUM, OS grat. ar. 14 bust. - n. di A.I.C.: 022570016.

Società Istituto Gentili S.p.a., via Mazzini, 112, 56100 Pisa.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica principio attivo.

La composizione è così modificata: L'ergocalciferolo (Vit. D2) viene sostituita col il colecalciferolo (Vit D3) g 0,015 pari a 600.000 U.I. Il n. di A.I.C. varia da 022570016 per os grat. ar. 14 bust a 022570028 per 14 bustine grat. eff. (Vit D3).

I lotti contraddistinti dal precedente n. di A.I.C., già prodotti alla data di pubblicazione del presente provvedimento potranno continuare ad essere dispensati fino alla data di scadenza degli stessi.

Estratto del decreto n. 956 del 16 dicembre 1996

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Mead Johnson S.p.a., con sede in via Paolo Di Dono, 73, Roma, codice fiscale 08489130586,

specialità: MODITEN DEPOT, A.I.C. n. 022750020 - confezione im 1 fiala 25 mg 1 ml,

è ora trasferita alla società: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede in via Del Murillo km 2,800, Sermoneta (Latina), codice fiscale 00082130592.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 957 del 16 dicembre 1996

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Mead Johnson S.p.a., con sede in via Paolo Di Dono, 73, Roma, codice fiscale 08489130586,

specialità MYCOSTATIN:

A.I.C. n. 010058016 - confezione 12 confetti 500000 u;
A.I.C. n. 010058028 - confezione unguento dermatologico 30 g;
A.I.C. n. 010058030 - confezione 1 flac. sospensione os 100 ml,

specialità FUNGILIN, A.I.C. n. 022667051, confezione sospensione orale 60 ml,

è ora trasferita alla società: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede in via Del Murillo km 2,800, Sermoneta (Latina), codice fiscale 00082130592.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 958 del 16 dicembre 1996

Tutte le specialità medicinali, fino ad ora intestate alla società Nuovi laboratori Farmabiagini S.p.a., con sede in via del Ciocco, 6 Castelvecchio Pascoli (Lucca), codice fiscale 01309120465, sono ora trasferite alla società: Farma Biagini S.p.a., con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca), codice fiscale 00883180465.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 959 del 16 dicembre 1996

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roerig farmaceutici italiana S.r.l., con sede in strada statale 156, km 50, Latina, codice fiscale 06320490581,

specialità: FENIX, 031857016 20 compresse sublinguali 20 mg. Con variazione della denominazione in: Raia,

e ora intestata alla società: Bioindustria farmaceutici S.p.a., con sede in strada statale 156, km 50, Borgo S. Michele (Latina), codice fiscale 00885470062.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 965 del 16 dicembre 1996

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lachifarma S.r.l. Laboratorio chimico salentino, con sede in S.S. 16 zona industriale, Zollino (Lecce), codice fiscale 02067110755,

specialità: KAO PRONT:

019126010, sospensione orale 60 ml;
019126022, sospensione orale 100 ml;
019126034, sospensione orale 120 ml,

è ora trasferita alla società: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1.2, Milano, codice fiscale 08572280157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 967 del 16 dicembre 1996

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Industria farmaceutica Nova Argentia S.r.l., con sede in via G. Pascoli, 1, Gorgonzola (Milano), codice fiscale 02422540159,

specialità: NOCTIS, 025877010 30 confetti 450 mg,

è ora trasferita alla società: S.p.a. Italiana laboratori Bouty, con sede in via Vanvitelli, 4, Milano, codice fiscale 00844760157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 968 del 16 dicembre 1996

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Alcon laboratories Inc., 6201 South Freeway, Fort Worth - Texas - USA,

specialità: BETOPTIC, 025899016 flacone collirio 5 ml,

è ora trasferita alla società: Alcon Pharmaceuticals Ltd, Sinserstrasse, 47, CH-6330 Cham (Svizzera).

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 969 del 16 dicembre 1996

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ciba-Geigy PLC, Hulley Road Macclesfield Cheshire Sk 10 2NX (UK),

specialità: LENTARON:

029039017 1 flac. liof. 250 mg + 1 f. solv.;
029039029 6 flac. liof. 250 mg + 6 f. solv,

è ora trasferita alla società: Ciba Geigy S.p.a., con sede in strada statale 233 (Varesina), km 20,5, Origgio (Varese), codice fiscale 00826480154.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto MCR n. 990/1997 dell'8 gennaio 1997

Specialità medicinale: KLACID nelle forme e confezioni: 8 compresse 250 mg e flacone sospensione orale 60 ml rilasciata alla società Abbott S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52 - codice fiscale n. 00076670595, è apportata la seguente modifica:

Confezioni: in sostituzione della confezione 8 compresse 250 mg è autorizzata la confezione 12 compresse 250 mg e in sostituzione della confezione flacone sospensione granulare 60 ml è autorizzata la confezione BB flacone sospensione granulare 100 ml.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse 250 mg;
A.I.C. n. 027370055 (in base 10), 0U38L7 (in base 32);
classe: «A»;
prezzo: L. 35.100 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

BB flacone sospensione granulare 100 ml;
A.I.C.: n. 027370067 (in base 10), 0U38LM (in base 32);
classe: «A»;
prezzo: L. 31.200 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 1090/1997 dell'8 gennaio 1997

Specialità medicinale: ZITROMAX, 3 compresse divisibili 500 mg, A.I.C. n. 027860042.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale 156, km 50.

Modifiche apportate: composizione (limitatamente alla ricopertura delle compresse): la composizione autorizzata è ora la seguente: ogni compressa contiene: principio attivo invariato; eccipienti: invariati; componenti la ricopertura: titanio biossido, lattosio, idrossipropilmetilcellulosa, triacetina, acqua deionizzata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in componenti la ricopertura delle compresse precedentemente autorizzata possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 1091/1997 dell'8 gennaio 1997

Specialità medicinale: AZITROCIN, 6 capsule 250 mg, A.I.C. n. 027897014.

Titolare A.I.C.: Roerig farmaceutici italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale 156, km 50.

Modifiche apportate: estensione periodo validità: il periodo di validità della specialità medicinale sopra indicata è esteso a quattro anni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 1092/1997 dell'8 gennaio 1997

Specialità medicinale: AZITROCIN, 3 compresse divisibili 500 mg, A.I.C. n. 027897040.

Titolare A.I.C.: Roerig farmaceutici italiana s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale 156, km 50.

Modifiche apportate: composizione (limitatamente alla ricopertura delle compresse): la composizione autorizzata è ora la seguente: ogni compressa contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: invariati; componenti la ricopertura: titanio biossido, lattosio, idrossipropilmetilcellulosa, triacetina, acqua deionizzata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in componenti la ricopertura delle compresse precedentemente autorizzata possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 1093/1997 dell'8 gennaio 1997

Specialità medicinale: ZITROMAX, 6 capsule 250 mg, A.I.C. n. 027860016.

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, strada statale 56, km 50.

Modifiche apportate: estensione periodo validità: il periodo di validità della specialità medicinale sopra indicata è esteso a quattro anni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1113 dell'8 gennaio 1997

Società: Parekh Chemicals Italia S.p.a., via Giotto, 26 - 20145 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica ragione sociale.

La società Parekh Chemicals Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Giotto n. 26, ha modificato la propria ragione sociale in Chong Kun Dang Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Giotto n. 26.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1158 del 14 gennaio 1997

Specialità medicinale: SUCRAGER, 30 bustine sospensione OS 5 ml/1g, A.I.C. n. 031811021.

Società: Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.p.a., via Montarioso, 11 - 53035 Monteriggioni (Siena).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti: la composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: carragenina g 0,02, sorbitolo g 0,6, sorbato di potassio g 0,01, aspartame g 0,005, pulvaroma crema eliminato, aroma crema g 0,01, pulvaroma vaniglia eliminato, aroma vaniglia g 0,005, pulvaroma limone eliminato, aroma limone g 0,015, povidone eliminato, sodio carbossimetilcellulosa g 0,01, acqua depurata qb a 5 ml.

Specialità medicinale: SUCRAGER, 1 flac sospesione os 200 ml 20%, A.I.C. n. 031811019.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti: la composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: carragenina g 0,8, sorbitolo g 24, Sorbato di potassio g 0,4, aspartame g 0,2, pulvaroma crema eliminato, aroma crema g 0,4, pulvaroma vaniglia eliminato, aroma vaniglia g 0,2, pulvaroma limone eliminato, aroma limone g 0,6, povidone eliminato, sodio carbossimetilcellulosa g 0,4, acqua depurata qb a 200 ml.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1165 del 14 gennaio 1997

Specialità medicinale: NEO FEPRAMOL, AD, 10 supposte, A.I.C. n. 023635067.

Società: Istoria farmaceutici S.p.a., riviera Francia, 3/A - 35127 Padova.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica schema posologico: è autorizzato l'inserimento nel capitolo «posologia e modalità di somministrazione» degli stampati della confezione della specialità medicinale in oggetto, della espressione: «Bambini oltre i 6 anni: 1 supposta 2-3 volte al giorno».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1166 del 14 gennaio 1997

Specialità medicinale: NEO FEPRAMOL:

20 compresse 500 mg, A.I.C. n. 023635055;

AD 10 supposte, A.I.C. n. 023635067;

BB 10 supposte; A.I.C. n. 023635079.

Società: Istoria farmaceutici S.p.a., riviera Francia, 3/A - 35127 Padova.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime di fornitura decreto legislativo n. 539/92 (escluso OTC): è autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, art. 2, comma 1, lettera *a)*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1173 del 14 gennaio 1997

Specialità medicinale: MACRORAL, 8 bustine 900 mg - A.I.C. n. 025320060.

Società Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., via lungo l'Ema, 7, loc. Ponte a Ema - 50015 Bagno a Ripoli (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: etilcellulosa 81,9 mg, metile p-idrossibenzoato 4,500 mg, propile p-idrossibenzoato mg 0,900, acido citrico monoidrato mg 1,125, sodio fosfato dibasico anidro mg 75,375, aroma di banana mg 63,900, sodio saccarinato 3,15, giallo tramonto (E 110) mg 1,350, idrossipropilmetilcellulosa 135.000 mg, dimeticone 0,225 mg, sorbitan monopalmitato mg 0,027, glicerilmonostearato mg 0,009, saccarosio monopalmitato mg 0,003, mannitolo q. b. mg 4,500.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1176 del 14 gennaio 1997

Specialità medicinale: EXOMUCOL:

30 bustine 20 mg;
A.I.C. n. 028959017;

30 bustine 40 mg;
A.I.C. n. 028959029;

80 g polvere sospensione 0,4%;
A.I.C. n. 028959031.

Società Laboratori UCB S.p.a., via Praglia, 15 - 10044 Pianezza (Torino).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime di fornitura D.Lgs. n. 539/92 (escluso OTC): è autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 2, comma 1, lettera *a)*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1182 del 14 gennaio 1997

Specialità medicinale: EFFERALGAN:

10 supposte 80 mg;
A.I.C. n. 026608087;

«BB» 10 supposte 150 mg;
A.I.C. n. 026608099;

10 supposte 300 mg;
A.I.C. n. 026608101;

«AD» 10 supposte 600 mg;
A.I.C. n. 026608113.

Società: Upsamedica S.p.a., via Agnello, 18 - 20121 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime di fornitura D.Lgs. n. 539/92 (escluso OTC): è autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 2, comma 1, lettera *a)*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1183 del 14 gennaio 1997

Specialità medicinale: MUCOBRON:

30 compresse 30 mg;
A.I.C. n. 025949013;

flacone 200 ml 0,3%;
A.I.C. n. 025949025;

AD 10 supposte 30 mg;
A.I.C. n. 025949037;

BB 10 supposte 15 mg;
A.I.C. n. 025949049;

30 bustine 15 mg;
A.I.C. n. 025949052.

Società: Officina farmaceutica fiorentina S.r.l., quartiere Varignano, 12-13-14 - 55049 Viareggio (Lucca).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime di fornitura D.Lgs. n. 539/92 (escluso OTC): è autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica (decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 2, comma 1, lettera *a)*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1189 del 14 gennaio 1997

Specialità medicinale: FOILLE, pomata 29,5 g - A.I.C. n. 006228023.

Società: Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., via XXV aprile, 69 - 18100 Oneglia (Imperia).

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale: è approvata la modifica di denominazione da «Foille» a «Foille scottature».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1191 del 14 gennaio 1997

Specialità medicinale: MEPRAL:

IV 1 fiala liof. 40 mg;
A.I.C. n. 026783023;

IV 5 fiale liof. 40 mg;
A.I.C. 026783035.

Società: Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti:

la composizione è così modificata: principio attivo invariato;

eccipienti: sodio edetato mg 1,5, sodio idrossido 0,1-1,2 mg, acqua ppi q.b. a 2 ml.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1193 del 14 gennaio 1997

Specialità medicinale: OMEPRAZEN:

1 fiala liof. 40 mg;
A.I.C. n. 026803027;

5 fiale liof. 40 mg;
A.I.C. n. 026803039.

Società: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., via lungo l'Ema, 7, loc. Ponte a Ema - 50015 Bagno a Ripoli (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti:

la composizione è così modificata: principio attivo invariato;

eccipienti: sodio edetato mg 1,5, sodio idrossido 0,1-1,2 mg, acqua ppi q.b. a 2 ml.

Estratto decreto di variazione di A.I.C./UAC n. 32 del 17 gennaio 1997

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale EPOXITIN nelle confezioni qui di seguito indicate:

«Epoxitin» - 1 flacone, 1000 U/ 0,5 ml - A.I.C. n. 027017134;
«Epoxitin» - 1 flacone, 1 ml, 2000 U/ml - A.I.C. n. 027017084;
«Epoxitin» - 1 flacone, 1 ml, 4000 U/ml - A.I.C. n. 027017108;
«Epoxitin» - 1 flacone, 1 ml, 10000 U/ml - A.I.C. n. 027017122.

Titolare A.I.C.: Janssen - Cilag S.A Boulogne Billancourt, Francia, rappresentante per la vendita in Italia: Cilag farmaceutici S.r.l. via M. Buonarroti, 23, 20093 Cologno Monzese (Milano),

e così modificata:

a) sostituzione dalla formulazione del tampone citrato con tampone fosfato;

b) variazione del sito produttivo presso l'officina della società Cilag Ag Schaffhausen, Svizzera;

c) riduzione del periodo di validità da 24 a 18 mesi.

Sono approvati gli stampati riportanti le suddette modifiche ed allegati al presente decreto.

Le confezioni già autorizzate restano in commercio fino all'esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione di A.I.C./UAC n. 33 del 17 gennaio 1997

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale EPREX nelle confezioni qui di seguito indicate:

«Eprex» - 1 flacone, 1000 U/0,5 ml - A.I.C. n. 027015078;
«Eprex» - 1 flacone, 1 ml, 2000 U/ml - A.I.C. n. 027015027;
«Eprex» - 1 flacone, 1 ml, 4000 U/ml - A.I.C. n. 027015041;
«Eprex» - 1 flacone, 1 ml, 10000 U/ml - A.I.C. n. 027015066.

Titolare: Cilag. AG, Schaffhausen, Svizzera, rappresentante per la vendita in Italia: Janssen, Cilag S.p.a. via C. Janssen, Latina,

e così modificata:

a) sostituzione dalla formulazione del tampone citrato con tampone fosfato;

b) variazione del sito produttivo presso l'officina della società Cilag - AG Schaffhausen, Svizzera;

c) riduzione del periodo di validità da 24 a 18 mesi.

Sono approvati gli stampati riportanti le suddette modifiche ed allegati al presente decreto.

Le confezioni già autorizzate restano in commercio fino all'esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione di A.I.C./UAC n. 31 del 21 gennaio 1997

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale GLOBUREN nelle confezioni qui di seguito indicate:

«Globuren» - 1 flacone, 1000 U/0,5 ml - A.I.C. n. 027296072;

«Globuren» - 1 flacone, 1 ml, 2000 U/ml - A.I.C. n. 027296021;

«Globuren» - 1 flacone, 1 ml, 4000 U/ml - A.I.C. n. 027296045;

«Globuren» - 1 flacone, 1 ml, 10000 U/ml - A.I.C. n. 027296060.

Titolare A.I.C.: Cilag Gmbh, con sede in Sulzabach-Otto Volger Strasse 17, Germania, rappresentante per la vendita in Italia: Donpé Biotec S.p.a., via Santa Lucia n. 8, 20122 Milano,

è così modificata:

a) sostituzione dalla formulazione del tampone citrato con tampone fosfato;

b) variazione del sito produttivo presso l'officina della società Cilag AG Schaffhausen, Svizzera;

c) riduzione del periodo di validità da 24 a 18 mesi.

Sono approvati gli stampati riportanti le suddette modifiche ed allegati al presente decreto.

Le confezioni già autorizzate restano in commercio fino all'esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A0694

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto del decreto G n. 686 del 22 luglio 1996

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica GLICINA e MANNITOLO.

Confezioni: sacche PVC da 2000 - 3000 - 4500 - 5000 - 6000 ml.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica industria ricerca sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale zona industriale, Senise (Potenza), codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.: «Glicina e mannitolo»:

sacca PVC 2000 ml, 032611016/G (in base 10) 0Z36Q8 (in base 32);

sacca PVC 3000 ml, 032611028/G (in base 10) 0Z36QN (in base 32);

sacca PVC 4500 ml, 032611030/G (in base 10) 0Z36QQ (in base 32);

sacca PVC 5000 ml, 032611042/G (in base 10) 0Z36R2 (in base 32);

sacca PVC 6000 ml, 032611055/G (in base 10) 0Z36RH (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo) n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del presente decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto G n. 684 del 22 luglio 1996

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica GLICINA (per irrigazioni).

Confezioni: sacche PVC da 2000 - 3000 - 4500 - 5000 - 6000 ml.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica industria ricerca sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale zona industriale, Senise (Potenza), codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.: «Glicina (per irrigazioni)»:

sacca PVC 2000 ml, 032624013/G (in base 10) 0Z3MDF (in base 32);

sacca PVC 3000 ml, 032624025/G (in base 10) 0Z3MDT (in base 32);

sacca PVC 4500 ml, 032624037/G (in base 10) 0Z3MF5 (in base 32);

sacca PVC 5000 ml, 032624049/G (in base 10) 0Z3MFK (in base 32);

sacca PVC 6000 ml, 032624052/G (in base 10) 0Z3MFN (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C.. nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinali soggetti a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del presente decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 933 del 10 dicembre 1996

Specialità medicinale: RANIBLOC nella forma e confezione: sciroppo 200 ml (150 mg/10 ml).

Titolare A.I.C.: società Glaxo Allen p.a., con sede legale e domicilio fiscale sito in Verona, via A. Fleming n. 2, codice fiscale n. 08998480159.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla società Glaxo Wellcome s.a. nello stabilimento sito in Aranda de Duero - Burgos, (Spagna), sia dalla società Glaxo Operation UK Ltd nello stabilimento sito in Speke (Gran Bretagna).

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

sciroppo 200 ml (150 mg/10 ml);

A.I.C. n. 025490069 (in base 10) 0S9WNP (in base 32).

classe: «A»;

prezzo: L. 31.000 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 10 ml contengono:

principio attivo: ranitidina cloridrato 168,0 mg pari a ranitidina 150 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, alcool etilico, propile p-idrossibenzoato, butile p-idrossibenzoato, potassio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico anidro, saccarina sodica, sorbitolo (70%) non cristallizzabile, aroma naturale, sodio cloruro e acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeuche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison.

La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 974 del 20 dicembre 1996

Specialità medicinale STILNOX, nella forma e confezione: 20 compresse rivestite da 10 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Passarella, 2, Milano, codice fiscale n. 06685100155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità sopra riportata sono effettuati sia dalla società Synthelabo S.p.a., nello stabilimento sito in via Rivoltana, 35 - Limito (Milano), sia dalla società Synthelabo Groupe, nello stabilimento sito in Tours (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 026695027 (in base 10) 0TGPCM (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: zolpidem emitartrato 10 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, idrossipropilmetilcellulosa, sodio carbossimetilamido, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E 171), polietilenglicole 400 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia. Le benzodiazepine o le sostanze simil-benzodiazepiniche sono indicate solamente nei casi di insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 975 del 20 dicembre 1996

Specialità medicinale IVADAL, nella forma e confezione: 20 compresse rivestite da 10 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori farmaceutici Vita S.r.l. (Gruppo Synthelabo) con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via P. Mascagni, 2, codice fiscale n. 09733760152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla societa titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in Limito (Milano), via Rivoltana, 35.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 028445029 (in base 10) 0V42C5 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: zolpidem emitartrato 10 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, idrossipropilmetilcellulosa, sodio carbossimetilamido, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E 171), polietilenglicole 400 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia. Le benzodiazepine o le sostanze simil-benzodiazepiniche sono indicate solamente nei casi di insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 994 dell'8 gennaio 1997

Specialità medicinale NIOTAL, nella forma e confezione: 20 compresse rivestite da 10 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: S.p.a. Laboratori Delalande Isnardi (Gruppo Synthelabo) con sede legale e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69, codice fiscale n. 00487310013.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Synthelabo S.p.a., nello stabilimento sito in via Rivoltana, 35 - Limito (Milano);

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse rivestite 10 mg;

A.I.C. n. 031850023 (in base 10) 0YCZK7 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: zolpidem emitartrato 10 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, idrossipropilmetilcellulosa, sodio carbossimetilamido, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido (E 171), polietilenglicole 400 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia. Le benzodiazepine o le sostanze simil-benzodiazepiniche sono indicate solamente nei casi di insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992)».

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 978 del 20 dicembre 1996

Specialità medicinale: REX nella forma e confezione: «500» 30 bustine granulare 500 mg.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto farmaceutico S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati n. 1, codice fiscale 00738480151.

Produttore: la produzione, il controllo e le operazioni terminali di confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile Sandoz-LPB-Samil sito in Milano, via B. Quaranta n. 12; le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate anche dalla società Lamp S. Prospero S.p.a nello stabilimento sito in S. Prospero s/Secchia (Modena), via della Pace n. 28 e dalla società S.I.I.T. S.r.l. nello stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. Ariosto n. 50/60.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 bustine granulare 500 mg;

A.I.C. n. 029481037 (in base 10) 0W3Q2F (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 1 bustina contiene:

principi attivi: calcio gluconato-lattato 2.940 mg; calcio carbonato 300 mg (corrispondenti a 500 mg di calcio-ione);

eccipienti: acido citrico anidro, aspartame, aroma limone polvere (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento degli stati di deficit calcico nei casi in cui le sole misure dietetiche risultino inadeguate come nella terapia di mantenimento della tetania calciopriva e nelle ipocalcemie indotte da farmaci. Osteoporosi, osteomalacia ed altri gravi disturbi della calcio-fissazione e del metabolismo osseo.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 973 del 20 dicembre 1996

Specialità medicinale: CARNUM nelle forme e confezioni: «2» 10 flaconcini uso orale 2 g; 5 fiale 2 g i.m./e.v.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci n. 37, codice fiscale 00394440481.

Produttore:

per la forma flaconcini orali: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci n. 37;

per la forma fiale: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 flaconcini uso orale 2 g;

A.I.C. n. 026288047 (in base 10) 0T27XH (in base 32);

classe: «A nota 8», prezzo L. 28.300, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425;

5 fiale 2 g i.m./e.v.;

A.I.C. n. 026288050 (in base 10) 0T27XL (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

un flaconcino contiene:

principio attivo: L. Carnitina sale interno g 2;

eccipienti: acido malico, sodio benzoato, sodio saccarinato biidrato, aroma ananas, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala contiene:

principio attivo: L. Carnitina sale interno g 2;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 5.

Indicazioni terapeutiche: documentata carenza primaria e secondaria di carnitina.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 989 dell'8 gennaio 1997

Specialità medicinale: CITIZEM, nelle forme e confezioni: «Retard» 24 compresse 120 mg, «Retard» 14 compresse 240 mg, «Retard» 14 compresse 300 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo, strada Solaro, 75-77 - codice fiscale 00071020085.

Produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità sopra indicata sono effettuati dalla società European Generics Vandervel Group S.r.l. nello stabilimento sito in via Follereau, 25, Nembro (Bergamo); il controllo è effettuato dalla società Get S.r.l. nello stabilimento sito in via L. Ariosto, 17, Sanremo (Imperia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

«Retard» 24 compresse 120 mg;

A.I.C. n. 026675025 (in base 10) 0TG1UK (in base 32);

classe: «A» prezzo L. 17.250, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425;

«Retard» 14 compresse 240 mg;

A.I.C. n. 026675037 (in base 10) 0TG1UX (in base 32);

classe: «C»;

«Retard» 14 compresse 300 mg;

A.I.C. n. 026675049 (in base 10) 0TG1V9 (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 24.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425.

Composizione:

una compressa da 120 mg contiene:

principio attivo: diltiazem cloridrato mg 120;

eccipienti: mannitolo, idrossipropilmetilcellulosa, etilcellulosa, olio di ricino idrogenato, magnesio stearato, silice colloidale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa da 240 mg contiene:

principio attivo: diltiazem cloridrato mg 240;

eccipienti: mannitolo, idrossipropilmetilcellulosa, etilcellulosa, olio di ricino idrogenato, magnesio stearato, silice colloidale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa da 300 mg contiene:

principio attivo: diltiazem cloridrato mg 300;

eccipienti: mannitolo, idrossipropilmetilcellulosa, etilcellulosa, olio di ricino idrogenato, magnesio stearato, silice colloidale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia e profilassi dell'insufficienza coronarica: angor da sforzo e a riposo, angina di Prinzmetal, angina post-infartuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto G n. 987 dell'8 gennaio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica MEPIVACAINA, nelle forme e confezioni: 1 fiala 5 ml 1%, 1 fiala 10 ml 1%, 1 flacone 50 ml 1%, 1 fiala 5 ml 2%, 1 fiala 10 ml 2%, 1 flacone 50 ml 2%.

Titolare A.I.C.: Labormed S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Mazzo di Valtellina (Sondrio), via Provinciale, 8 - codice fiscale 00514240142.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Bieffe Medital S.p.a., nello stabilimento sito in via Giardini, 1271, Modena.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala 5 ml 1%:

A.I.C. n. 029504014/G (in base 10) 0W4DJG (in base 32);
classe: «C»;

1 fiala 10 ml 1%:

A.I.C. n. 029504026/G (in base 10) 0W4DJU (in base 32);
classe: «C»;

1 flacone 50 ml 1%:

A.I.C. n. 029504038/G (in base 10) 0W4DK6 (in base 32);
classe: «C»;

1 fiala 5 ml 2%:

A.I.C. n. 029504040/G (in base 10) 0W4DK8 (in base 32);
classe: «C»;

1 fiala 10 ml 2%:

A.I.C. n. 029504053/G (in base 10) 0W4DKP (in base 32);
classe: «C»;

1 flacone 50 ml 2%:

A.I.C. n. 029504065/G (in base 10) 0W4DL1 (in base 32);
classe: «C».

Composizione:

fiale da 5 e 10 ml 1%:

1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Mepivacaina cloridrato mg 10 pari a Mepivacaina a mg 8,71;

eccipienti: sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

fiale da 5 e 10 ml 2%:

1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Mepivacaina cloridrato mg 20 pari a Mepivacaina mg 17,42;

eccipienti: sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

flacone 50 ml 1%:

1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Mepivacaina cloridrato mg 10 pari a Mepivacaina mg 8,71;

eccipienti: sodio cloruro, metile p-idrossibenzoato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

flacone 50 ml 2%:

1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Mepivacaina cloridrato mg 20 pari a Mepivacaina mg 17,42;

eccipienti: sodio cloruro, metile p-idrossibenzoato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Mepivacaina 1% e 2% è indicato in tutti gli interventi che riguardano:

chirurgia generale (piccola chirurgia);

ostetricia e ginecologia;

urologia;

oculistica (blocco retrobulbare ecc.);

dermatologia (asportazione verruche, cisti, dermoidi, ecc.);

otorinolaringoiatria (tonsillectomia, rinoplastica, interventi sull'orecchio medio, ecc.);

ortopedia (riduzione fratture e lussazioni, ecc.);

medicina generale (caudalgie, nevralgie, ecc.);

medicina sportiva (strappi muscolari, meniscopatie, ecc.).

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto G n. 988 dell'8 gennaio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica BUPIVACAINA, nelle forme e confezioni: 1 fiala 5 ml 0,25%, 1 fiala 10 ml 0,25%, 1 flacone 50 ml 0,25%, 1 fiala 5 ml 0,50%, 1 fiala 10 ml 0,50%, 1 flacone 50 ml 0,50%.

Titolare A.I.C.: Labormed S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Mazzo di Valtellina (Sondrio), via Provinciale, 8 - codice fiscale 00514240142.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Bieffe Medital S.p.a., nello stabilimento sito in via Giardini, 1271, Modena.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 fiala 5 ml 0,25%:

A.I.C. n. 029502010/G (in base 10) 0W4BKU (in base 32);
classe: «C»;

1 fiala 10 ml 0,25%:

A.I.C. n. 029502022/G (in base 10) 0W4BL6 (in base 32);
classe: «C»;

1 flacone 50 ml 0,25%:

A.I.C. n. 029502034/G (in base 10) 0W4BLL (in base 32);
classe: «C»;

1 fiala 5 ml 0,50%:

A.I.C. n. 029502046/G (in base 10) 0W4BLY (in base 32);
classe: «C»;

1 fiala 10 ml 0,50%:

A.I.C. n. 029502059/G (in base 10) 0W4BMC (in base 32);
classe: «C»;

1 flacone 50 ml 0,50%:

A.I.C. n. 029502061/G (in base 10) 0W4BMF (in base 32);
classe: «C».

Composizione:

fiale da 5 e 10 ml 0,25%:

1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato mg 2,5 pari a Bupivacaina mg 2,22;

eccipienti: sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

fiale da 5 e 10 ml 0,5%:

1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato mg 5,0 pari a Bupivacaina mg 4,44;

eccipienti: sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

flacone 50 ml 0,25%:

1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato mg 2,5 pari a Bupivacaina 2,22;

eccipienti: sodio cloruro, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

flacone 50 ml 0,5%:

1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Bupivacaina cloridrato mg 5,0 pari a Bupivacaina 4,44;

eccipienti: sodio cloruro, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Bupivacaina 0,25% - 0,5% può essere utilizzato in ogni tipo di anestesia periferica: infiltrazione locale, tronculare, loco-regionale, blocco simpatico, endovenoso retrogrado e endoarterioso, peridurale e caudale, spinale sottoaracnoideo - è quindi indicato in tutti gli interventi della chirurgia generale, ortopedica, oculistica, otorinolaringoiatrica, stomatologica, ostetrico-ginecologica, dermatologica, sia impiegato da solo, sia associato a narcosi.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A0695

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
29 BS	La Botteghina di Baresi Lorenzo	Brescia
127 CA	Cossu Annarella	Assemini
39 FO	Signorini Luigi	Rimini
59 FO	Rossi Claudio	Riccione
61 FO	«Bianchi Alvaro» di Bianchi Alv.	Rimini
83 FO	Eccetera	Rimini
104 FO	Acquaria	Rimini
105 FO	Atelier d'Art. S.n.c.	Forlì
123 FO	Microrimini	Rimini
137 FO	Futura S.r.l.	Ravenna
141 FO	Blondart S.n.c.	Riccione
155 FO	Martignoni Roberto	Rimini
302 GE	D'Urso Isidoro	Genova
947 MI	Comor SDF di De Nardo & C.	Milano
1317 MI	Brambilla Sergio	Milano
4 PZ	«Arte orafa» di Messina L. Anna	Potenza
753 RM	Falsini Paolo	Albano Laz.
141 VA	Martignoni Renato	Cassano M.
154 VA	Moretti Ugo	Cassano M.
303 VA	L'orafo di Colombo Enzo	Saronno
172 VR	Fabien di Paganotto Stefano	Verona
1948 VI	M.T.G. S.r.l.	Costabissara

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
657 MI	Maggi e Fiocco S.d.f.	Milano
1313 MI	Elena S.d.f. di Leporatti & Mosconi	Milano
1442 MI	Napoli Giuseppe	Milano
1547 MI	Ciampi Giorgio Venanzo	Milano

97A0649

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina ed il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore: K05B «informatica», per la disciplina «sistemi di elaborazione dell'informazione».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate da certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A0650

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina ed il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore: G01X «economia ed estimo rurale», per la disciplina «economia e politica agraria».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate da certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

97A0651

UNIVERSITÀ DI MODENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5 comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N14X «diritto internazionale», disciplina «diritto internazionale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto in parola dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante il periodo di effettivo servizio nella qualifica, la classe retributiva in godimento, nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

In base all'art. 5, decimo comma, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

97A0652

UNIVERSITÀ ROMA TRE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare di seguito specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: M02B «storia dell'Europa orientale», comprendente la disciplina di «storia dell'Europa orientale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

I provvedimenti rettorali di esecuzione delle delibere di chiamata saranno assunti solo dopo verifica della loro compatibilità con le risorse di budget e le disponibilità di organico.

97A0653

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500